



**CITTA' DI ALESSANDRIA
DIREZIONE SERVIZI GARE
E CENTRALE UNICA DEGLI ACQUISTI
SERVIZIO GARE**

Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068

CAPITOLATO D'APPALTO

Servizio di portierato e custodia dell'Edificio Comunale di Via San Giovanni Bosco n. 53/55.

C.I.G. 6301385367

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato d'Appalto disciplina il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione Comunale di Alessandria nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, Amministrazione o Stazione Appaltante e il soggetto aggiudicatario del procedimento di affidamento del **servizio di portierato e custodia degli uffici, dei servizi e di tutte le parti comuni dell'Edificio Comunale sito in Alessandria in Via San Giovanni Bosco n. 53/55**, ed è riconducibile all'allegato IIB del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), Categoria 27, CPV 98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici.
2. **L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile e, pertanto, saranno ritenute inammissibili offerte frazionate, riferite a singole parti dei servizi elencati nel relativo Capitolato d'Appalto.**
3. Il servizio dovrà esser svolto dalla Ditta aggiudicatrice secondo le modalità e condizioni previste nel presente Capitolato, nei successivi articoli, obbligandosi alla sua perfetta osservanza, nessuna esclusa.

Articolo 2 - Durata del servizio

1. Il servizio ha durata annuale a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di affidamento anticipato di cui all'art. 11, comma 12, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i.
2. E' facoltà dell'Ente disporre, con apposito provvedimento, il rinnovo del servizio, per eguale durata e condizioni, qualora ne ricorrano i presupposti di convenienza e pubblico interesse.
3. Il rinnovo verrà comunicato all'Affidatario trenta giorni prima della scadenza.
4. Onde evitare l'interruzione del servizio, qualora, alla scadenza del termine fissato dal contratto, l'Amministrazione non lo avesse ancora aggiudicato per il periodo successivo, l'Affidatario sarà obbligato alla sua prosecuzione, nella misura strettamente necessaria alla definizione della nuova procedura di gara, alle stesse condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.
5. La richiesta di proroga del servizio dovrà esser inviata dal Comune trenta giorni prima della scadenza contrattuale.
6. L'Affidatario sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non rispondesse a quanto prescritto dal Capitolato d'Appalto

l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria sempreché l'offerta sia rispondente alle proprie esigenze.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI GARA E STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 3 – Valore dell'appalto e importo a base di gara

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. e i., il valore presunto dell'appalto è stimato in €. 11.700,00=(undicimilaèttecento/00) IVA esclusa. Vista la possibilità di rinnovo del servizio, il valore complessivo dell'appalto è pari a € 23.400,00 (ventitremilaquattrocento/00). Oneri di sicurezza €0,00.
2. Il prezzo annuale del servizio è stato calcolato sulla base di quello affidato negli anni pregressi in relazione ad un numero complessivo di 780 ore annue presunte (15 ore settimanali x 52settimane).
3. Il prezzo unitario, soggetto a ribasso, con riferimento al quale i concorrenti dovranno presentare la loro offerta è la tariffa oraria presunta del servizio pari a €. 15,00 (euro) IVA esclusa.
4. Si fa presente che il costo orario da retribuire al personale impiegato nel servizio in oggetto non può essere inferiore alle tariffe minime previste nel CCNL.

Articolo 4 – Procedura e modalità di aggiudicazione della gara

1. **Il servizio sarà aggiudicato a seguito di procedura negoziata, previa pubblicazione degli atti per 15 giorni consecutivi sul sito internet del Comune** (URL: www.comune.alessandria.it nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gare e contratti, Gare d'appalto: procedure aperte, ristrette e negoziate), **nonché all'albo pretorio on line dell'Amministrazione, a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso ai sensi dell'articolo 82 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e. i., previa verifica della offerte anormalmente basse.**
2. E' in capo all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non aggiudicarla affatto qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente

Articolo 5 - Soggetti ammessi alla gara

1. Possono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento dei servizi di cui all'art. 2, tutti i soggetti di cui all'art. 34 del Codice dei contratti.
2. E' ammessa la partecipazione d'impresa temporaneamente raggruppate o raggruppande con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 37 D.Lgs 163/06.

3. Nel caso non fossero ancora costituite, dovranno presentare la dichiarazione d'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con l'indicazione dell'impresa mandataria, delle mandanti e con l'indicazione della quota percentuale di partecipazione, firmata dai rappresentanti di ciascuna impresa concorrente al raggruppamento, pena l'esclusione della partecipazione alla gara.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario.
5. I Consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un Consorzio Stabile.
6. I Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei Contratti - consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
7. È vietata l'associazione in partecipazione, nonché qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'offerta presentata, come meglio previsto dal citato art. 37.

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione

1. A pena di esclusione dalla procedura di gara i concorrenti devono essere in possesso ed attestare:
 - a) dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice dei Contratti necessari alla partecipazione di gare e di essere in regola con le norme di cui alla legge sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 ovvero di non essere soggetto alle relative disposizioni;
 - b) dell'iscrizione nel registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel Registro delle Imprese Artigiane per l'attività oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di società avente sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all'art. 39. D.Lgs. 163/2006) con l'indicazione della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto dell'attività, generalità degli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
2. A pena di esclusione dalla procedura di gara i concorrenti devono attestare di aver svolto, senza essere incorso in contestazioni per gravi inadempienze, un servizio identico o analogo per natura a

quello oggetto della presente gara negli anni 2012-2014, presso almeno 2 enti pubblici o privati per un importo contrattuale annuale pari almeno al valore della gara. A tal fine il concorrente dovrà presentare apposito elenco recante gli Enti presso i quali lo stesso è stato svolto, il nominativo e recapito telefonico, fax, e-mail del referente dell'ente, la data di inizio e fine del servizio e l'importo contrattuale annuo;

3. In caso di R.T.I./ GEIE/consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio.
4. E' ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 49 D. Lgs 163/06, alle condizioni e prescrizioni ivi indicate, pena l'esclusione.
5. Il possesso dei requisiti di ordine generale, d'idoneità professionale, di qualificazione dell'operatore e di capacità tecnica e professionale, sopra descritti, è reso mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante del concorrente ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 e s. m. e i., utilizzando, preferibilmente, la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante.
6. In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, questi dovrà dichiarare di possedere i requisiti previsti nel presente disciplinare, presentando la documentazione conforme alle norme vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.

Articolo 7 - Termini per la presentazione della domanda

1. A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno far pervenire il plico contenente la documentazione e l'offerta economica, redatti in lingua italiana o con una traduzione asseverata, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 luglio 2015**, presso il Comune di Alessandria – Ufficio Protocollo Generale – Piazza Libertà 1 – 15121 Alessandria (AL).
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune con l'attestazione del giorno di arrivo. In caso di recapito del plico nell'ultimo giorno utile per la presentazione, sarà riportato anche l'orario di arrivo.
3. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione Comunale ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

4. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente e anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di tre mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Articolo 8 – Modalità di presentazione della domanda

1. A pena di esclusione dalla gara, il plico dovrà essere presentato con le seguenti modalità e condizioni:
 - a) **idoneamente sigillato mediante l'apposizione di timbro, ceralacca o altro sistema tale da garantirne la chiusura ermetica e firmato sui lembi di chiusura;**
 - b) riportare all'esterno, **scritto in stampatello in modo chiaro e leggibile, l'intestazione del mittente, con ragione sociale ed indirizzo, e la dicitura "NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E CUSTODIA DELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 53/55. CIG;**
 - c) contenere al suo interno **due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura "A – Documentazione Amministrativa", "B - Offerta economica".**

Nella BUSTA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

- 1) **domanda di partecipazione**, in bollo da Euro 16,00 per ogni foglio protocollo (composto di nr. 4 facciate) ovvero uno ogni quattro facciate se redatta su fogli formato A4 e rilegati tra loro in modo da costituire un unico atto, **comprendente la dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, **attestante il possesso dei requisiti di partecipazione nonché le dichiarazioni necessarie ai sensi dell'articolo 6, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.**

Resta inteso che la mancata osservanza delle norme sul bollo non incide sulla ammissibilità/validità della domanda di partecipazione, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta.

Tale domanda di partecipazione dovrà essere redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare (scaricabile dal sito internet www.comune.alessandria.it nella sezione

Amministrazione Trasparente, Bandi di gare e contratti, Gare d'appalto: procedure aperte, ristrette e negoziate) e **deve essere sottoscritta in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore autorizzato in caso di concorrente singolo.**

In caso di RTI o consorzi dovrà essere sottoscritta:

- per il RTI già costituito, dalla capogruppo e per il RTI da costituire, da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese raggruppate;
- per il consorzio già costituito, dal Legale Rappresentante, e per il consorzio da costituire, da tutti gli operatori economici consorziandi.

In caso di RTI/Consorzio costituendo alla domanda deve esser allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di tutti i sottoscrittori.

Nel caso di offerta presentata da imprese temporaneamente associate (R.T.I.), pena l'esclusione dalla gara, la domanda dovrà indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese e contenere l'impegno, in ipotesi di raggruppamenti temporanei da costituire, a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio delle mandanti.

In caso di consorzi non ancora costituito l'offerta deve contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta (qualificato come mandatario/capofila), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Se sottoscritte da procuratori autorizzati va trasmessa la relativa procura in originale o in copia conforme all'originale.

Nella domanda di partecipazione il concorrente deve, altresì, dichiarare:

- di accettare tutte le condizioni contrattuali previste negli atti di gara, ivi compresa l'applicazione della clausola sociale di salvaguardia e tutela occupazionale;
 - di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali in base alle vigenti normative in materia, nonché a quelle in materia di sicurezza sul lavoro, retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- 2) **il capitolato sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore autorizzato per integrale accettazione dello stesso;**
 - 3) **dichiarazione di un fideiussore, corredata dalla fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore, contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all'art. 113 del**

Codice dei Contratti, per l'esecuzione del contratto qualora il concorrente risultasse aggiudicatario;

- 4) nel caso di raggruppamento già costituito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la specificazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Imprese riunite e relativa procura;**
- 5) nel caso di raggruppamento non ancora costituito, la dichiarazione d'impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione della gara, con l'indicazione dell'impresa mandataria, delle mandanti e con l'indicazione della quota percentuale di partecipazione, firmata dai rappresentanti di ciascuna impresa concorrente al raggruppamento;**

Qualora il concorrente intenda usufruire dell'avvalimento deve, inoltre, essere prodotta, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- 1) una sua dichiarazione attestante l'intenzione di avvalersi di altro soggetto per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti e dell'impresa ausiliaria;
- 2) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all'articolo 6, comma 1;
 - b) il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;
 - c) l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - d) l'impegno a non partecipare alla gara in proprio o raggruppata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del Codice, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 - e) che non assumerà in alcun modo nei confronti dell'Ente il ruolo di "appaltatore" in quanto nessun tipo di rapporto contrattuale sarà instaurato con lei, ferma restando la completa responsabilità solidale dell'Impresa ausiliaria con l'Impresa concorrente, nei confronti dell'Ente, per tutta la durata del servizio concesso e comunque in relazione alle prestazioni oggetto dello stesso per le quali opera l'avvalimento.
- 3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- 4) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare le dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione.

Nella BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica incondizionata, redatta in lingua italiana e in bollo da Euro 16,00, conformemente al modello allegato, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante o procuratore autorizzato (o dai rappresentanti in caso di RTI non ancora costituito) e non dovrà presentare correzioni che non siano dagli stessi espressamente confermate e sottoscritte.

L’offerta dovrà recare l’indicazione del ribasso percentuale sull’importo del prezzo unitario posto a base di gara (tariffa oraria presunta del servizio pari a € 15,00) ed il conseguente importo complessivo offerto espresso sia in cifre che in lettere, inteso come unico prezzo da applicare all’intero appalto per tutto il periodo di durata [importo complessivo annuo offerto = tariffa oraria offerta x ore complessive presunte per settimana (15) x n. settimane in un anno (52)]

ES:

Importo complessivo offerto = tariffa oraria offerta x 15 x 52

Il prezzo unitario offerto deve esser espresso con cifra intera e non più di due decimali, IVA esclusa. In ogni caso, non si terrà conto di eventuali decimali presenti oltre il secondo, senza alcun arrotondamento.

Non saranno ammesse offerte indeterminate, condizionate o in aumento rispetto all’importo base, a pena di esclusione.

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello espresso in lettere.

L’offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione.

Articolo 9 - Procedimento di gara e aggiudicazione

- 1. La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 9 luglio 2015, alle ore 10,00, presso una sala del Palazzo Comunale.** Il luogo di svolgimento della seduta e le modifiche che dovessero intervenire saranno comunicate sul sito internet fino al giorno antecedente la suddetta data.
2. A tale seduta, nonché alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, che verranno indicate sul sito web del Comune di Alessandria, potrà partecipare il Rappresentante Legale di ciascun concorrente, o soggetto a ciò all’uopo delegato.
3. Il Responsabile del Procedimento procederà, preliminarmente, a riscontrare che l’arrivo dei plichi sia avvenuto entro i termini di scadenza della gara indicati nel bando, a verificare l’integrità e la

regolarità formale dei plichi pervenuti, dichiarando l'esclusione dei concorrenti i cui plichi siano stati presentati oltre i termini di scadenza della gara o privi delle formalità richieste.

4. Si procederà quindi ad aprire i plichi che superino positivamente i controlli precedenti e a verificare l'esistenza all'interno delle 2 buste: BUSTA "A – "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e "B – OFFERTA ECONOMICA".
5. Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro d'irregolarità, il Responsabile del Procedimento procederà all'apertura della Busta "A - documentazione amministrativa", verifica la completezza e correttezza formale dei documenti richiesti, procedendo all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti nei casi previsti dalla legge.
6. Il Responsabile del Procedimento procede, quindi, a dichiarare i concorrenti ammessi alla gara. Nella stessa seduta ovvero, qualora non sia possibile, in una successiva seduta pubblica, che sarà comunicata a mezzo PEC ai concorrenti ammessi, avrà luogo l'apertura della Busta "B – offerta economica", e si procederà alla valutazione di dette offerte economiche.
7. Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso, il Responsabile del procedimento procederà con le modalità fissate dagli articoli artt. 86, 87 e 88 del Codice.
8. Eventuali calcoli e/o arrotondamenti per la determinazione dell'eventuale soglia di anomalia saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale che verrà arrotondata all'unità superiore qualora la cifra successiva sia pari o superiore a cinque.
9. In caso di RTI ancora da costituire le giustificazioni debbono essere sottoscritte da tutti i soggetti che saranno chiamati a costituire il futuro raggruppamento.
10. Esaurita la fase di verifica delle offerte, il Responsabile, eventualmente in una successiva seduta pubblica comunicata via PEC, formerà la graduatoria e il servizio sarà aggiudicato provvisoriamente al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso.
11. In caso di due o più offerte pari merito, al primo posto della graduatoria finale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alle offerte prime classificate una ulteriore offerta economica migliorativa del prezzo, da presentarsi in busta chiusa e sigillata entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla data di comunicazione, anche via telefax, della graduatoria pari merito.
12. In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.
13. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio nel caso di presentazione di una sola offerta, purché conveniente e congrua.

14. E' in capo all'Amministrazione Comunale la facoltà di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta dovesse risultare conveniente o congrua.
15. L'aggiudicazione diventa definitiva a seguito dell'approvazione con formale determinazione dirigenziale, efficace dalla data di pubblicazione della stessa ai sensi degli artt. 11 e 12 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
16. L'affidamento sarà perfezionato mediante la stipula del relativo contratto previo accertamento dell'inesistenza a carico dell'interessato degli impedimenti di cui al D.Lgs. 6/9/2011 n. 159.
17. E' espressamente stabilito che gli impegni dell'Aggiudicatario saranno validi dal momento dell'offerta, mentre il Comune resterà vincolato solo ad intervenuta aggiudicazione definitiva.
18. Nel caso di mancata stipula del contratto con l'Impresa risultata aggiudicataria, il Comune potrà affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
19. Tutte le spese di gara sono a carico totale dell'aggiudicataria.
20. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato, ivi comprese quelle relative la Clausola sociale di salvaguardia e tutela occupazionale.

Articolo 10 - Richiesta di eventuali chiarimenti, responsabile del procedimento e procedure di ricorso

1. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara alla Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti – Servizio Approvvigionamento di Beni e Servizi (tel. 0131.213218 – fax: 0131.213230), esclusivamente per iscritto.
2. Al fine di permettere un corretto adempimento da parte di questa Comune e consentire agli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente gara di prendere visione dei chiarimenti che verranno pubblicati, **le richieste dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29 giugno 2015.**
3. L'Amministrazione Comunale pubblicherà i quesiti pervenuti, in forma anonima, e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: www.comune.alessandria.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e contratti **entro le ore 12.00 del 3 luglio 2015.**
4. Le risposte alle domande di chiarimenti e/o quesiti andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Dott.ssa Orietta Bocchio, tel. 0131/515262 fax 0131/213230

e - mail: orietta.bocchio@comune.alessandria.it

PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino, tel. 0115576411, fax 011/539265 PEC: to_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it

Per informazioni sui termini di presentazione di ricorso: cfr. D.lgs.104/2010.

Articolo 11 – Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)

1. L'Amministrazione Comunale - Servizio Prevenzione e Protezione – ha elaborato il Documento di Valutazione Preliminare dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) secondo quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i..
2. Prima della stipulazione del Contratto il Comune, acquisite da parte dell'Aggiudicatario le informazioni relative agli effettivi rischi da interferenze, dovrà revisionare il DUVRI preliminare e procedere alla redazione del DUVRI definitivo.
3. A tal fine il Servizio Prevenzione e Protezione convocherà una riunione di coordinamento al fine di acquisire dall'Istituto di vigilanza aggiudicatario dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'Istituto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.
4. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Istituto di vigilanza dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, avendo effettuato sopralluogo presso le singole sedi oggetto del servizio, anche in relazione al rischio di interferenza, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
5. L'Amministrazione, nel corso della vigenza del contratto, potrà convocare una eventuale riunione per un eventuale aggiornamento del D.U.V.R.I. redatto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, incidenti sulle modalità realizzative del servizio.

Articolo 12 – Stipulazione del contratto

1. L'Impresa Aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto, e sono a suo carico tutte

le spese contrattuali e consequenziali che ne possono eventualmente derivare.

2. L'Aggiudicatario si obbliga a far pervenire al Comune, nei tempi all'uopo comunicati, tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto.
3. La stipulazione del contratto verrà perfezionata per mezzo di corrispondenza, sotto forma di lettera-contratto.
4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia.
5. Con la firma del contratto si accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

Articolo 13 – Documenti facenti parte del contratto

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:
 - il presente Capitolato;
 - l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria;
 - il provvedimento di aggiudicazione;
 - il DUVRI definitivo

Articolo 14 – Variazioni e rinegoziazione dell'appalto

1. Secondo quanto previsto agli articoli 310 e 311 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m. e i., l'Amministrazione potrà chiedere all'esecutore del contratto una variazione delle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai prezzi e condizioni ivi previste, e senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l'Appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'Appaltatore medesimo, se ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'affidamento di forniture complementari o servizi analoghi ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, commi 3 e 5 del D. L.gs. 163/2006 e s. m. e i.

se ne ricorrano i presupposti.

4. Se nel corso di esecuzione dell'appalto, a norma dei precedenti commi, è richiesto all'Aggiudicatario l'esecuzione di ulteriori servizi o l'ampliamento di quelli in essere, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
5. Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89, le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto del contratto in funzione della riduzione ivi prevista, con una conseguente rimodulazione delle prestazioni oggetto del contratto stesso.
6. È fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'Amministrazione.
7. Il recesso deve essere comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima.

Articolo 15 – Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse e/o errori effettuati nell'esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006, **pari a €. 1.170,00** corrispondente al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% stante il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, così come disposto dall'articolo 75, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
4. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l'Amministrazione dichiara la decadenza dall'aggiudicazione con aggiudicazione dell'Appalto al secondo in graduatoria.
5. La cauzione è costituita con le modalità di cui agli articoli 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i., e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto.

6. In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
7. La garanzia dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
9. Qualora l'Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un quindici giorni dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto.
10. Il deposito cauzionale definitivo è vincolato e sarà restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
11. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di rinnovo del contratto, l'Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo.

CAPO III – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Articolo 16– Inizio dell'esecuzione del servizio

1. L'esecuzione del contratto ha inizio dalla data del relativo ordine, da impartire dopo la stipulazione del contratto.
2. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale redatto in duplice copia e controfirmato dal Direttore dell'esecuzione nonché dall'esecutore del servizio stesso.

Articolo 17 – Modalità di svolgimento e descrizione del servizio

1. Il servizio in oggetto deve essere svolto mediante l'impiego **di n. 1 addetto di presidio allo stabile per n. 3 ore giornaliere, fascia pomeridiana**, secondo le seguenti modalità:
 - **Lunedì, Mercoledì e Venerdì: dalle ore 14:00 alle ore 17:00;**
 - **Martedì e Giovedì: dalle ore 17:00 alle ore 20:00.**
2. L'appaltatore deve effettuare le seguenti prestazioni:
 - a) presidiare i locali adibiti a portineria;
 - b) controllare l'accesso a locali e/o edifici con richiesta all'utenza del motivo dell'ingresso e la destinazione;
 - c) fornire all'utenza, ove richiesto dal referente, anche per telefono, informazioni sull'ubicazione degli Uffici e del personale addetto nonché altre semplici informazioni;
 - d) smistare eventuali telefonate in arrivo nella portineria;
 - e) svolgere quotidianamente mansioni di accoglienza degli utenti, e rilascio informazioni front office, corrispondenti alla declaratoria delle categorie A e B del CCNL 31 marzo 1999 del personale degli enti locali, senza alcun vincolo di subordinazione;
 - f) ricevere e registrare (specificando nominativo del mittente, data e ora del ricevimento e nominativo del ricevente) l'eventuale corrispondenza in arrivo alla portineria consegnando la stessa al responsabile dell'Amministrazione incaricato del ritiro acquisendone ricevuta (in particolare, in caso di ricevimento di corrispondenza da parte di corrieri o agenzie di recapito, dovrà essere trattenuta e consegnata agli incaricati del ritiro anche una copia del documento di accompagnamento);
 - g) prendere in consegna le chiavi dei locali e delle automobili di servizio e custodirle negli appositi contenitori, registrando il nominativo del richiedente avente diritto, controllando che siano restituite alla portineria;
 - h) verificare il buon funzionamento dell'illuminazione esterna notturna di sicurezza;
 - i) verificare costantemente l'efficienza dell'impianto di video sorveglianza;
 - j) comunicare tempestivamente al referente eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie o di pericolo nonché guasti agli impianti e apparecchiature;

- k) azionare, nelle situazioni di emergenza, i segnali di allarme e similari, nonché attivare, nei limiti del possibile e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, le misure di primo intervento necessarie;
 - l) al termine del turno giornaliero, attivare i dispositivi di videosorveglianza;
 - m) comunicare, per il tramite del proprio responsabile, alla Ditta affidataria del servizio di videosorveglianza ogni anomalia o difformità riscontrata nell'arco della giornata all'impianto di videosorveglianza, al fine di assicurarne l'immediato ripristino;
 - n) controllare e disciplinare, ove richiesto dal referente, l'accesso di veicoli nei cortili, anche con l'ausilio di strumentazione elettronica, con eventuale registrazione di autoveicoli in entrata ed in uscita;
 - o) controllare eventuali intrusioni anche tramite sistemi audio e/o video di controllo di ambienti (ove esistano);
 - p) aprire e chiudere gli accessi a seconda delle necessità giornaliere ovvero quando richiesto dal referente.
3. Nell'orario lavorativo non coperto dal servizio oggetto della presente procedura di gara si provvederà mediante personale comunale interno.
4. Al di fuori dell'orario di servizio è presente un servizio di videosorveglianza collegata con la sede operativa della Ditta affidataria, in misura continuativa e ininterrotta. Il servizio di videosorveglianza in remoto è pertanto escluso dal presente appalto.

Articolo 18 – Condizioni generali e clausola sociale di salvaguardia e tutela occupazionale

1. L'appaltatore deve essere dotato del personale necessario alla corretta gestione del servizio sopra specificato (subordinato, parasubordinato e di collaborazione professionale), in conformità agli obblighi previsti dal presente capitolato, e con l'impresa aggiudicataria interverrà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di Legge.
2. Qualora l'Aggiudicatario sia diverso dall'attuale affidatario del servizio, trovano applicazione le disposizioni di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale in tema di tutela dell'occupazione. Qualora il CCNL non detti alcuna disposizione in materia e l'Aggiudicatario debba procedere all'assunzione di nuovo personale per lo svolgimento del servizio, questi s'impegna ad assumere, in via prioritaria, il personale che svolge il servizio alla data di cessazione del precedente rapporto contrattuale, se idoneo, e se ciò sia compatibile con la propria struttura aziendale

3. Entro 20 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione la Ditta dovrà trasmettere all'Amministrazione, presso il Servizio Provveditorato in Via San Giovanni Bosco:
 - a. **il nominativo del proprio incaricato, qualificato responsabile del servizio richiesto e referente per tutte le attività tecniche ed amministrative derivanti dal contratto di appalto.** Il responsabile dovrà essere munito di recapito telefonico, fax e indirizzo e-mail;
 - b. **l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio,** comprensivo anche degli incaricati alle sostituzioni per malattia, ferie o quant'altro, con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale;
4. Il mancato invio di quanto richiesto al comma comporterà l'applicazione di una penale a norma dell'articolo 29.

Articolo 19 - Obblighi del personale addetto allo svolgimento del servizio

1. Il personale assegnato allo svolgimento del servizio durante l'orario di lavoro dovrà mantenere un atteggiamento dignitoso, serio e cortese con tutti e non dovrà lasciare il posto di servizio se non preventivamente autorizzato.
2. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto l'Amministrazione potrà chiedere, a suo insindacabile giudizio, l'allontanamento dal servizio di chi, nell'espletamento del medesimo, risultasse non idoneo o inadeguato ovvero che manifesti imprudenze, imperizie o comportamenti non consoni al proprio incarico.
3. Nel caso di esercizio di tale facoltà l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione entro e non oltre 2 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il personale dovrà, inoltre, indossare una divisa ed un contrassegno di riconoscimento, con oneri a carico dell'appaltatore.
5. Gli addetti sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio su fatti, circostanze ed informazioni di cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. La Ditta assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possono venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed inoltre è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice. Il legale rappresentante dell'Istituto, o suo delegato, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003; i dipendenti addetti ai servizi di cui al presente appalto sono individuati quali incaricati del trattamento dei dati personali.

Articolo 20 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. La Ditta s'impegna a svolgere i servizi con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e altri documenti di gara.
2. In particolare l'Affidatario dovrà:
 - A) comunicare durante il corso del contratto, le variazioni eventuali del proprio domicilio legale;
 - B) dotare il personale di ciò che è necessario all'espletamento delle mansioni affidate, attrezzature tecniche e non, senza ulteriori costi per il Comune;
 - C) garantire la presenza continuativa delle persone individuate come titolari del servizio al fine di evitare un rallentamento delle attività loro assegnate;
 - D) sostituire, a semplice richiesta, il personale che per qualsiasi motivo non sia gradito dall'Amministrazione;
 - E) osservare e fare osservare al proprio personale il più rigoroso segreto in ordine ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza o possesso nello svolgimento del servizio con divieto di divulgarli e di farne oggetto di utilizzazione a qualunque titolo;
 - F) astenersi dal manomettere apparecchiature, e oggetti di qualsiasi genere, di proprietà dell'Amministrazione;
 - G) assicurare, in caso di scioperi del personale o di altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie, coperti dal normale avvicendamento di personale a carico dell'Impresa), un servizio di emergenza, sulla base di un piano concordato con la stazione appaltante. Le mancate prestazioni contrattuali sono, quindi, quantificate dalla Direzione Gare e Centrale degli Acquisti, stazione appaltante, che provvede alla conseguente rideterminazione del primo canone in scadenza;
 - H) denunciare i danni di forza maggiore immediatamente e in nessun caso, pena la decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'avvenimento. Il compenso per quanto riguarda i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa aggiudicataria o dalle persone delle quali è tenuta a rispondere. Pertanto la stessa Impresa non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti;

Articolo 21 - Obblighi inerenti il personale dipendente

1. L'Appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d'indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, all'esatta osservanza di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro, nonché di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per la categoria, leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti al momento della stipulazione del contratto, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto.
2. all'atto della stipula del contratto l'Impresa affidataria dovrà dimostrare di essere in possesso di una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività.
3. La violazione della normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela degli addetti al servizio, dà titolo alla stazione appaltante di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
4. La Ditta solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell'esecuzione del servizio e/o derivante da proprie inadempienze in merito.
5. L'Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Articolo 22 - Osservanza della normativa sulla sicurezza

1. La Ditta è tenuto a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, attenendosi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.), ed in particolare dovrà:
 - ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
 - fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

Articolo 23 - Tutela della riservatezza dei dati personali e Codice di Comportamento

1. Ai sensi dell'articolo 28 e 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s. m. e i., l'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, designa l'Impresa Appaltatrice quale Responsabile del trattamento dei dati personali che la stessa necessariamente acquisirà per effetto dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato per tutto il periodo di validità dello stesso.
2. L'Amministrazione Comunale e l'Appaltatore dichiarano già fin d'ora:
 - A) di rispettare le disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali ed in particolare le disposizioni previste dal citato Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i.;
 - B) di prestare il consenso al trattamento dei dati;
 - C) di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della servizio anche oltre i limiti temporali di validità del servizio stesso;
 - D) di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
3. l'Impresa dovrà:
 - A) relazionare il Titolare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate ed obbligarsi ad allertare immediatamente il Titolare in caso di situazioni anomale o di emergenza;
 - B) consentire l'accesso di personale del Titolare al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente Capitolato – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link: <http://www.comune.alessandria.it/Amministrazionetrasparente/personale/Codicidisciplinari>.

Articolo 24 – Clausola di riservatezza

1. Il Comune s' impegna a non divulgare a terzi le informazioni di cui è venuto a conoscenza in ragione del presente Capitolato e/o nell' espletamento del relativo servizio, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l' accoglimento del diritto di accesso a tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati dal Comune di Alessandria esclusivamente per le finalità connesse alle operazioni di espletamento della gara e della stipula del contratto, oltre che nel caso di contenzioso inerente la presente procedura di gara, fatta salva la normativa del diritto all' accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990.
3. I dati forniti verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Articolo 25 – Responsabilità e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo al Fornitore di adottare, nell' esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a evitare danni a cose e/o persone.
2. Ogni danno che, in relazione all' espletamento dell' appalto o ad altre cause ad esso connesse, derivasse al Comune e/o a terzi in genere, si intenderà attribuito alla responsabilità del Fornitore stesso senza riserve e/o eccezioni. Sono espressamente considerati soggetti terzi tutti i dipendenti comunali ed il personale dello stesso Fornitore, che dovrà comunque essere opportunamente assicurato.
3. Pertanto il Comune, i suoi amministratori e dipendenti sono da intendersi esonerati da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone e cose che si dovessero verificare a seguito all' espletamento dell' appalto o ad altre cause ad esso connesse.
4. A tal fine, l' Impresa aggiudicataria deve costituire copertura assicurativa con idonea polizza a garanzia degli eventuali danni arrecati nell' esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo pari ad euro 500.000,00= (cinquecentomila/00).
5. Copia di tale polizza deve essere trasmessa all' Amministrazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni consecutivi dalla aggiudicazione provvisoria. In caso d' inosservanza di tali termini l' Impresa aggiudicataria è dichiarata decaduta e si provvede all' aggiudicazione a favore del Concorrente che segue nella graduatoria di aggiudicazione, salva richiesta di risarcimento del maggior danno finanziario.

6. L'operatività o meno di tale polizza non libera l'Impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
7. La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.
8. La Polizza deve prevedere, altresì, l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso il Comune nel caso di sospensione/interruzione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto, qualunque ne sia la causa.
9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.
10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per il Comune e pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a norma dell'articolo 15 e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
11. Qualora l'Impresa sia un'associazione o un raggruppamento temporaneo di imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e s. m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
12. Detta polizza di assicurazione, comprensiva di una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) nell'esecuzione del servizio, deve essere contratta con le seguenti modalità:
 - Contraente: Impresa affidataria
 - Assicurato: Comune di Alessandria
 - Durata: l'intero periodo contrattuale.
 - Somme assicurate: per i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dei beni oggetto del trasferimento, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori e a titolo di responsabilità civile per danni causati a Terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale per ogni sinistro o danno pari a euro 500.000,00== (cinquecentomila/00).

Ulteriori garanzie di responsabilità civile verso Terzi:

- sono da considerarsi terzi anche i dipendenti dell'impresa che ha in appalto i lavori;
- i danni a mezzi sotto carico e scarico;
- i danni a cose trovatesi nell'ambito dell'esecuzione dei lavori.

13. La polizza deve inoltre espressamente contenere le seguenti condizioni particolari:

- la presente polizza di assicurazione copre integralmente tutte le garanzie, nessuna esclusa, richieste a favore della stazione appaltante;
- il pagamento dell'indennizzo per i danni subiti dal Comune di Alessandria a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio, sarà effettuato in favore del Comune di Alessandria;
- l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute e titolo di premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della garanzia;
- la Società assicuratrice si impegna a non consentire alcuna variazione o riduzione delle garanzie prestate, se non con il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale. La Società assicuratrice si impegna a non avvalersi, fino alla data di scadenza del vincolo contrattuale, della facoltà di disdire o sospendere il contratto di assicurazione, se non con il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale;
- in caso di sospensione o proroghe, da comunicarsi a cura dell'Impresa affidataria, la Società assicuratrice si impegna a prorogare, per equivalente periodo, il termine di copertura assicurativa e ad aggiornare la somma assicurata;
- qualunque condizione o clausola limitativa e/o riduttiva delle presenti garanzie a favore del Comune di Alessandria è da ritenersi nulla ed inefficace;

Articolo 26 – Subappalto

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del D.Lgs. n. 163, è **fatto assoluto divieto all'Impresa il subappalto il servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto** e l'incameramento della cauzione definitiva, e fatte comunque salve le azioni per il risarcimento dei danni nonché ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 27 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

1. Il Comune verifica il regolare andamento del servizio da parte dell'Appaltatore attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

Articolo 28 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

1. Ove in fase di controllo della corretta esecuzione del servizio emergano inadempimenti, l'Amministrazione procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine massimo di 10 giorni per il corretto adempimento.
2. L'Appaltatore entro il termine di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.
3. Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale ed applicare le penalità previste dall'articolo 29.
4. In caso di mancata o incompleta attuazione alle indicazioni fornite, l'Amministrazione si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto ponendo a carico di dell'Appaltatore ogni eventuale spesa sostenuta.
5. Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'impresa appaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456, comma 2, del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento del deposito cauzionale definitivo e con l'esecuzione della prestazione in danno alla ditta, a carico della quale resterà ogni onere aggiuntivo rispetto all'importo convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Articolo 29 – Penalità: fattispecie e importi

1. Fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, il Comune potrà applicare le seguenti penali:
 - A) **mancata trasmissione dei nominativi di cui all'art. 18 nei termini ivi previsti: € 500,00;**
 - B) **ritardato o parziale avvio del servizio: € 500,00;**

- C) rifiuto, sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio: € 500,00;**
- D) comportamento negligente del personale (atteggiamento sconveniente e non conforme alle regole di correttezza professionale): € 200,00;**
- E) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dal Comune entro il termine assegnato: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;**
- F) segnalazione di evento grave e manifesta inefficienza del servizio svolto: € 1.000,00 per ogni contestazione;**
- G) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 200,00 e € 1.000,00 commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.**

2. Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.
3. In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma 1. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.
4. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale è facoltà, per l'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.
6. L'applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.
7. L'ammontare delle penalità è addebitato all'Appaltatore decurtando il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente sul primo pagamento in scadenza ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva.
8. In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dall'articolo 15.

Articolo 30– Corrispettivo e pagamenti

1. Il prezzo che sarà corrisposto è quello indicato nell'offerta, da intendersi fisso e non soggetto a modifiche. Detto importo comprende tutti i costi necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

2. Sulle somme dovute saranno operate le eventuali ritenute per gli importi spettanti all'Amministrazione a titolo di penale ovvero di ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.
3. Il valore delle prestazioni contrattuali non rese, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio o, in ogni altro caso, anche per cause di forza maggiore, non è computato nel corrispettivo dovuto dal Comune.
4. Nessun prezzo, indennizzo o risarcimento del danno è riconosciuto in relazione ad eventuali maggiori attività che dovessero essere svolte rispetto a quelle previste nel presente Capitolato.
5. L'Appaltatore dovrà fatturare le competenze spettanti con cadenza mensile al Comune di Alessandria, Direzione Servizi Gare e Centrale Unica degli Acquisti, Piazza della Libertà, 1, 15121 ALESSANDRIA, PARTITA IVA 00429440068, codice univoco: UFD2PY, indirizzo PEC comunedialessandria@legalmail.it, nel rispetto dell'art. 21 Scissione dei pagamenti del Decreto 23/01/2015 attuativo della disciplina "Split Payment",.
6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento, previo accertamento del Direttore dell'esecuzione della verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
7. Prima di procedere al pagamento delle fatture la stazione appaltante provvederà a richiedere la documentazione (DURC) riguardante la regolarità contributiva rilasciata dagli istituti previdenziali ed assicurativi, come previsto dall'art. 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in L. 22/11/2002 n.266. Qualora l'appaltatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la stazione appaltante procede alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegna all'appaltatore il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'appaltatore non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. Qualora l'appaltatore non adempia entro il suddetto termine, la stazione appaltante, previa diffida ad adempiere, procede alla risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore e destina gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) il

Comune procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

Articolo 31 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.
2. A tal fine, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione (o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
3. Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. L'Amministrazione provvederà ad effettuare i pagamenti concernenti il contratto di cui alla presente procedura a mezzo bonifico. Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.
4. Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo legale.

Articolo 32 – Sospensione dei pagamenti

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti all'Istituto cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a quando il medesimo non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'Istituto. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
3. Il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione, conferisce a quest'ultima il diritto di agire

contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato garanzia di cui all'art 3..

Articolo 33 – Cessione del contratto e modifiche delle ragione sociale

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'Aggiudicatario che, in caso d'inadempimento, incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente Capitolato.
2. E' fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice degli Appalti in merito ad eventuali modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Impresa aggiudicataria.
3. La comunicazione di variazione di cui al comma 2 è corredata da copia dell'atto notarile con il quale questa è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
4. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 2 e 3, le fatture eventualmente pervenute con la nuova intestazione non saranno liquidate.

Articolo 34 – Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti vantati dall'Aggiudicatario verso l'Amministrazione a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso all'Amministrazione.
2. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Aggiudicatario cedente.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 35 – Fallimento o morte dell'Appaltatore

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e s. m. e i..
2. In caso di morte e di subentro nell'attività da parte degli eredi, questi possono subentrare nella titolarità del contratto, fino allo scadere dello stesso, ove siano mantenuti i requisiti e le condizioni

per l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato.

3. A tal fine, l'Amministrazione ha la facoltà di ratificare il subentro entro 30 giorni da quando questo ha avuto effetto ed è stato comunicato, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero di recedere dal contratto senza che ciò determini la corresponsione di alcuna indennità o alcuna spesa ulteriore rispetto a quelle eventualmente maturate sino al recesso.
4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi d'impresa individuale, la morte, interdizione o inabilitazione del titolare, comporta l'applicazione della disciplina di cui all'art. 37, commi 18 e 19, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 263 e s.m..
5. Nelle ipotesi di cui ai commi in cui precedenti, qualora il rapporto contrattuale non possa proseguire ovvero il Comune non intenda autorizzare il subentro, l'esecuzione del servizio potrà essere affidata al concorrente che segue in graduatoria.

Articolo 36 – La risoluzione

1. In caso di inadempienza o irregolarità nell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore, il Comune di Alessandria, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e seguenti del codice civile previa contestazione dell'irregolarità o inadempimento a norma dell'articolo 28.
2. l'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, nelle ipotesi previste dagli articoli del presente Capitolato nonché nel caso in cui:
 - A) dopo la stipula del contratto si accerti siano state prodotte false dichiarazioni;**
 - B) vengano meno i requisiti di carattere generale e morale;**
 - C) vi sia sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'Istituto per causa ad esso non imputabile;**
 - D) l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;**
 - E) ciò sia previsto da apposite disposizioni legislative;**
3. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione ed è facoltà del

Comune di Alessandria affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

4. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.
5. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 37 – Il recesso

1. Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente gara e/o i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto di appalto e l'Appaltatore rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Il Comune in qualunque momento può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse.
3. In caso di recesso anticipato l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, alla restituzione della cauzione definitiva, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Articolo 38 – Accesso Agli Atti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., il diritto d'accesso agli atti della presente procedura di affidamento è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Articolo 39 – Comunicazioni

1. Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e l'aggiudicatario dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta e, solo in alternativa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nel domicilio legale indicato in contratto, fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Articolo 40 - Controversie

1. Per le controversie relative il presente Appalto è competente esclusivamente il Foro di Alessandria.
2. Non è ammesso l'arbitrato e ai sensi dell'art. 241, comma 1bis, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.

Articolo 33 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:
 - A) le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - B) le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).
 - C) il D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e s.m.i.;
 - D) le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.